



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Arogno

Richiamati:

- Gli art. 107 let. B) e 192 della Legge organica comunale
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
- Gli art. 111 e 115 del Regolamento comunale

Decreta

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Art. 2 Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionali al pericolo. In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e private ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare a cure e spese dei privati.

Art. 3 Obblighi

I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) Svotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) Svotare settimanalmente i bidoni e taniche o chiuderli ermeticamente;
- c) Svotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, vecchie vasche da bagno, ecc.);

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Art. 4

Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite dei servizi comunali, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente Ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art. 5

Inadempienza

In caso di inadempienza agli obblighi descritti all'art. 3 della presente Ordinanza o ad altre disposizioni o ordini del Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti ed a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

Art. 6

Sanzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Il Sindaco:
Corrado Sartori

PER IL MUNICIPIO

La Segretaria:
Tania Wallimann



Ordinanza adottata con ris.Mun. no. 332 del 27 maggio 2019.

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni dal 29 maggio al 27 giugno 2019.